



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 2-2014
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

18



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno IX - n. 2-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

*L'intesa valdese a trent'anni dalla sua approvazione: un bilancio*¹

JENS HANSEN²

1. Una breve premessa

Ad oltre trent'anni dall'approvazione della legge n. 449, 21 Febbraio 1984, si rende necessaria una riflessione su cosa tale legge abbia significato per la comunità valdese in Italia e su quali spunti offra al legislatore l'evoluzione della normativa sul fatto religioso, rispetto alla vicenda storica delle diverse chiese e confessioni. Nel far ciò, si tenterà una valutazione basata su tre aspetti. Si proverà a descrivere il lungo periodo, dall'unificazione in poi, in cui i valdesi, che avevano subito gravi persecuzioni nei secoli precedenti, riflettono sui rapporti tra lo Stato e le chiese e scelgono, a partire dagli anni Settanta, di percorrere la strada di un'intesa. Successivamente, si vedranno alcuni profili della legge che sono stati oggetto di non occasionali controversie e discussioni, ivi comprese, in realtà, le modifiche in materia di finanziamento, che sono intervenute dal 1993 ad oggi. In ultimo, pur da un punto di vista specificamente interno alla riflessione della Tavola valdese, si cercherà di tracciare un bilancio sull'attuale tutela giuridica della libertà religiosa in Italia.

Prima di entrare nel merito è necessario ricostruire, attraverso l'evidenziazione di alcuni episodi storici particolarmente significativi, lo sviluppo della Chiesa valdese. La genesi del movimento data al 1174. Per il *nome* della Chiesa ci sono diverse teorie. La più probabile è quella per cui esso derivi da quello del fondatore Pietro Valdo (Valdés nella forma francese). A sostegno di questa tesi, i valdesi riconoscono almeno tre elementi: la confessione

¹ Il presente articolo si basa su un mio intervento sul tema nell'Università della Calabria, a Rende (Cosenza), tenuto il 7 novembre 2014

² JENS HANSEN, nato 1963 a Kiel, attualmente pastore della chiesa evangelica valdese di Catanzaro e Vinculise e membro della Tavola Valdese.

di fede firmata da Valdo nel 1180, con le parole in latino “Ego Valdesius”, scoperta solo nel 1946 nella biblioteca nazionale di Madrid³; un “verbale” di un incontro fra il ramo francese e quello italiano dei Valdesi, avvenuto a Bergamo nel 1218⁴, e uno scambio epistolare fra alcuni fratelli italiani con dei valdesi nella valle del Danubio.

“In un trattato scritto intorno il 1250, Stefano di Borbone – che aveva indossato l’abito dei domenicani a Lione, ed era divenuto un inquisitore esperto e informato – ci presenta Valdo come un ricco mercante lionese che d’improvviso scopre i Vangeli”⁵.

Secondo il racconto tradizionale, Valdo incontra nel 1174 un cantastorie che racconta la vita di Sant’Alessio, il quale ha rinunciato alla sua ricchezza per servire meglio Dio. Valdo invita il cantastorie a casa sua per riascoltare il racconto. Toccato da questa rappresentazione, apre il Vangelo di Matteo e – leggendo Matteo 19:21-23 – si converte alla povertà evangelica. Dona gran parte dei suoi averi ai poveri e investe la parte rimanente nella traduzione della Bibbia in lingua volgare, nel dialetto della Provenza. Diventa così un predicatore laico. Il suo movimento è inizialmente chiamato: “I poveri di Lione”. È un movimento di predicazione laica che si fonda unicamente sulla Bibbia. Poiché è laico predicano anche le donne. All’inizio la predicazione laica incontra delle resistenze nel clero locale, incluso il vescovo di Lione, senza però dar subito luogo a dei provvedimenti punitivi.

“Nel 1179 si teneva a Roma il III Concilio Lateranense, un Concilio particolarmente importante, che seguiva la riconciliazione tra il papa e l’imperatore. [...] È comprensibile che Valdo ed i suoi pensassero di poter risolvere le difficoltà ed i contrasti con l’arcivescovo lionese recandosi a Roma e presentando alla grande assise ecclesiastica il loro progetto di vita e d’azione perché fosse qui sanzionato”⁶.

Il Concilio non concede la richiesta e tenta di tenere Valdo sotto controllo. Nel 1180 Valdo firma la confessione di fede. Essa garantisce alla Chiesa di Roma l’ortodossia dei poveri di Lione. Valdo, avendo firmato la confessione di fede, riceve il permesso di svolgere una predicazione itinerante, solo allorché il clero locale sia, volta per volta, d’accordo.

³ AMEDEO MOLNAR, *Storia dei Valdesi*, I, *Dalle origini all’adesione alla Riforma (1176-1532)*, Claudiana, Torino, 1974, p. 27

⁴ AMEDEO MOLNAR, *op. cit.*, pp. 65 e ss.

⁵ AMEDEO MOLNAR, *op. cit.*, p. 10.

⁶ AMEDEO MOLNAR, *op. cit.*, p. 16.

Negli anni fino al 1215 i problemi aumentano. I Valdesi vedono, forti della loro lettura e interpretazione biblica, delle debolezze nella fede della chiesa; tra esse, in particolar modo, scorgono, sul piano teologico e temendo forme di idolatria, la venerazione dei santi e di Maria. Sempre più spesso i preti locali non danno il permesso di libera predicazione anche per il fatto che i Valdesi lascino predicare le donne. Il Vescovo di Lione ritira nel 1182 il permesso ed espelle i Valdesi. Alcuni attraversano le Alpi e danno origine al ramo italiano dei Valdesi, quello che arriva sino ai giorni nostri, mentre del ramo francese si perdono le tracce. Il concilio di Verona (1184) scomunica i Valdesi per disubbidienza di fronte alle legge della chiesa di Roma. La morte di Valdo nel 1206 non porta ad una riconciliazione, al contrario i Valdesi continuano a non accettare la gerarchia, con sempre maggior convinzione. A causa della morte del fondatore i poveri di Lione istituiscono un sinodo che deve riunirsi una volta all'anno. Nel 1215 avviene la rottura definitiva col Pontefice. Il IV Concilio Lateranense scomunica i Valdesi anche per eresia. Inizia una lunga e travagliata storia di persecuzioni. I Valdesi continuano a predicare e alcuni membri del clero sono ancora disposti a *disputare* con loro. Per fortificare il movimento si tenta nel 1218 di riunificare i due rami, quello francese e quello lombardo. Il tentativo fallisce, vengono solo definite delle regole di base che devono valere per tutto il movimento, ma che non riescono davvero a riunificare il gruppo originario. Il movimento lombardo si afferma come movimento più forte. Per i Valdesi è inizialmente difficile capire il cambiamento da movimento di predicazione, tollerato dalla gerarchia, a gruppo destinato alla clandestinità e, una volta consumatosi il massacro dei Catari attraverso l'Inquisizione, i Valdesi scelgono prudenzialmente di fuggire nelle valli del Pellice, Angrogna, Chisone, Germanasca, Pragelato, Perouse e Lucerna, circa cinquanta chilometri ad ovest di Torino. Tali insediamenti diventano il centro del movimento. L'Inquisizione però arriva anche in quel lembo sperduto delle Alpi. I predicatori, chiamati *barba*, si dedicano all'artigianato e al commercio per coprire la loro attività di predicazione. Si predica dopo il tramonto e solo fra amici. Altri diventano contadini per vivere lontano dalle città e, perciò, maggiormente protetti dai poteri e dai controlli inquisitoriali. I diversi gruppi che esistono vengono confortati e collegati dai *barba*. Si vedono come una grande famiglia. La pressione esercitata dall'Inquisizione porta ad un rafforzamento del movimento che si estende in tutta l'Europa centrale.

Dopo alcuni secoli di ulteriori difficoltà e di precari equilibri interni, nel 1532 i Valdesi escono dalla clandestinità aderendo alla Riforma di Ginevra (calvinista). Quando, nel 1536, il Piemonte diventa francese hanno persino la possibilità di costruire delle chiese e stampare dei libri. Si tratta di una

pacificazione sostanzialmente illusoria: nel 1561 vengono massacrati i Valdesi della Calabria e della Puglia. Nemmeno un secolo dopo, nel 1655, avvengono le Pasque piemontesi: le truppe sabaude invadono le valli valdesi e massacrano gran parte della popolazione. Per la revoca dell'editto di Nantes del 1685, l'anno successivo i valdesi lasciano le valli per cercare asilo nella vicina Svizzera. Tornano nel 1689 per la mediazione di Guglielmo I d'Orange. Però, quando la Francia restituisce i suoi territori italiani ai Sabaudi nel 1696, sono i Valdesi di origine francese a dover lasciar le valli. Molti di loro emigrano in Germania e lì fondano veri e propri insediamenti urbani. Fino al 1848 i Valdesi sopravvivono nelle valli come in un grande "ghetto": timorosi di nuove persecuzioni, allontanati dalla vita civile, non immessi nel pieno godimento dei diritti. Il 17 febbraio 1848, Carlo Alberto di Savoia riconosce i diritti civili alla popolazione valdese del "ghetto" alpino.⁷ Nonostante la chiara affermazione "Nulla è però innovato quanto all'esercizio del loro culto", ben presto si fa strada il desiderio di uscire dalle valli per evangelizzare l'Italia. Così

*"il Sinodo del 1860, tenendo fede al desiderio espresso nel 1855, convinto della necessità che la Chiesa valdese diventasse sempre più missionaria, decise di trasferire a Firenze la Scuola di teologia (art. XXXV) e votò la nomina di una Commissione di evangelizzazione (art. XXX) con il relativo Regolamento organico. [...] Quest'ultimo era l'atto di nascita dell'istituzione che fino al 1915 si occupò in particolare dell'evangelizzazione in Italia."*⁸.

L'evangelizzazione valdese, pur limitata da carenze economiche e dalla

⁷ CARLO ALBERTO *per grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, duca di Savoia, di Genova [...] principe di Piemonte, [...]*

Prendendo in considerazione la fedeltà ed i buoni sentimenti delle popolazioni Valdesi, i Reali Nostri Predecessori hanno gradatamente e con successivi provvedimenti abrogate in parte o moderate le leggi che anticamente restringevano le loro capacità civili. E Noi stessi, seguendone le tracce, abbiamo concesse a que' Nostri sudditi sempre più ampie facilitazioni, accordando frequenti e larghe dispense dalla osservanza delle leggi medesime. Ora poi che, cessati i motivi da cui quelle restrizioni erano state suggerite, può compiersi il sistema a loro favore progressivamente già adottato, Ci siamo di buon grado risolti a farli partecipi di tutti i vantaggi conciliabili con le massime generali della nostra legislazione. Epperò per le seguenti, di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

I Valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici de' Nostri sudditi; a frequentare le scuole dentro e fuori delle Università, ed a conseguire i gradi accademici.

Nulla è però innovato quanto all'esercizio del loro culto ed alle scuole da essi dirette.

Date in Torino, addì diciassette del mese di febrato, l'anno del Signore mille ottocento quarantotto e del Regno Nostro il Decimottavo.

⁸ FLAVIO FASULO, *I pastori evangelici valdesi dal 1860 al 1902*, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Milano, a. a. 1999/2000, p. 88.

scarsità di evangelisti, si estende rapidamente su tutto il territorio nazionale. Nel 1862 fu fatto notare che l'opera, benché ancora debole e disseminata, si stendeva già “des glaciers du Mont Blanc jusqu'aux feux de l'Etna”⁹. È un'affermazione che sembra sostanzialmente conforme alla realtà e, in parte, confermata dall'attuale presenza dei Valdesi in Italia. Tutto sommato

“L'evangelizzazione in Italia seguì le tracce della spedizione garibaldina: dal Piemonte si mosse via mare verso la Sicilia per poi conquistare l'intera penisola risalendo lo Stivale via terra. La densità più alta di comunità si trova in Piemonte e Val d'Aosta, in Liguria, in Toscana e in Sicilia”¹⁰.

2. *La lunga via verso l'Intesa ovvero 136 anni di riflessione dei valdesi sul rapporto fra Chiesa e Stato*

Ottenuto il riconoscimento dei diritti civili, iniziano anche le riflessioni dei Valdesi, su come rapportarsi al potere pubblico. Infatti, la Tavola Valdese, nel 1849, dichiara:

“L'eglise Vaudoise, se trouvant elle en vertu sa règle de foi et de sa constitution, doit se régir elle même d'une manière absolument indépendante, selon ses principes dans les limites du droit commun; toute entrave ou restriction posée par l'Etat à son activité et au développement de sa vie intérieure attaquerait son droit et autonomie, la fausserait comme eglise et tendrait à la détruire”¹¹.

Assecondando le idealità risorgimentali, i Valdesi, nella loro prima riflessione su come rapportarsi con lo Stato, o meglio, su come vedere realizzata la libertà come chiesa all'interno dell'ordinamento dello Stato, scelgono di rifarsi al diritto comune. Il limite alle libertà ecclesiastiche è appunto definito dal diritto comune. Dal punto di vista organizzativo, può riscontrarsi un netto separatismo fra Chiesa e Stato, separatismo che ha i suoi effetti per oltre un secolo, prima che man mano si faccia strada, nella chiesa valdese, l'idea di interfacciarsi con lo Stato. Di arrivare, in sostanza, a una forma regolata di rapporti con lo Stato stesso¹². L'ottimismo risorgimentale di poter arrivare ad

⁹ *Synode de 1862, Appendice: Rapports des évangélistes sur leur oeuvre en Italie*, p. 34.

¹⁰ FLAVIO FASULO, *op. cit.*, p.116

¹¹ Archivio Tavola Valdese (ATV), anno 1849.

¹² Vale la pena ricordare che l'Intesa del 1984 non è il primo contratto con lo Stato; infatti, il 5 giugno 1561, mentre in Calabria vengono trucidati i valdesi, a Cavour si firma il Contratto fra Valdesi e

un regime di netta separazione, valido anche per la chiesa cattolica romana, può, però, ritenersi smentito nella legislazione fascista del 1929/1930. Il Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio del 1929 sancisce la posizione ufficiale della chiesa di Roma (rimarcando l'Art. 1 dello Statuto del Regno del 4 marzo del 1848), riconosce il risarcimento per i danni subiti dall'assalto a Roma e supera definitivamente la fase dell'anticlericalismo risorgimentale. I rapporti con i culti non cattolici vengono regolati con la Legge 24 giugno 1929, n.1159, "Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi". È, per il mondo evangelico e perciò anche per i Valdesi, una pessima legge che instaura un regime di controllo e ingerenza da parte dello Stato. L'ingerenza si manifesta soprattutto nel fatto che i ministri di culto sono, sì, nominati dalle chiese, ma approvati dal ministero della giustizia e degli affari di culto; lo stesso vale per l'obbligo di autorizzazione per il ministro che intende celebrare un matrimonio a cui far seguire la produzione di effetti civili. Di fronte all'idea protestante che il matrimonio è, per dirla con Martin Lutero, "ein weltlich Ding"¹³, cioè appartiene al mondo, con la conseguenza che Lutero separa anche visibilmente l'atto pubblico matrimoniale che avviene fuori dalla chiesa, e la benedizione in chiesa, viene introdotto un non gradito adempimento, rispetto a un obbligo di natura pubblicistica, all'interno del culto: la lettura degli allora articoli 130, 131 e 132 del Codice Civile. Unico lato positivo di una legge, che ai Valdesi continua a sembrare esageratamente restrittiva, viene valutato nella libertà di non avvalersi dell'ora di religione nelle scuole. Nel Sinodo del 1943, che cade nella settimana dell'8 Settembre, i Valdesi riprendono la loro riflessione sul loro rapporto con lo Stato. L'Art. 13/SI/1943 è espressione di questa volontà del Sinodo valdese, di esprimersi, certamente in continuità con quanto affermato già dal 1849 in poi, proprio la sera dell'8 settembre 1943. Vengono fissati alcuni punti fondamentali:

Il Sinodo, ricordando i principi contenuti nella Dichiarazione della Tavola Valdese al Governo del 1849, dichiara:

La chiesa Valdese mater reformationis, fondata sui principi dell'Evangelo, fedele alla sua confessione di fede ed alla sua costituzione, con la certezza di interpretare la coscienza cristiana nella situazione attuale, riafferma i principi seguenti:

Emanuele Filiberto di Savoia che garantisce, a dispetto della regola "*cuius regio eius ac religio*" del 1555, la presenza dei Valdesi e l'esercizio del loro credo in un ben definito territorio.

¹³ Hanns-Ulrich Delius, a cura di, *Martin Luther*, Evangelischer Verlangsanstalt, Berlin, IV, 1986, pp. 262 e ss.

1. *La Chiesa cristiana deve reggersi da sé, in modo assolutamente indipendente, secondo i suoi principi nei limiti del diritto comune;*
2. *La Chiesa cristiana non deve pretendere alcuna condizione di privilegio;*
3. *La Chiesa cristiana rivendica la più ampia libertà di coscienza, di culto, di testimonianza per tutti;*
4. *La Chiesa cristiana riafferma che qualsiasi ingerenza o restrizione esercitata dallo Stato sulla sua attività e sullo sviluppo della vita interiore, al pari di qualsiasi privilegio, lederebbe il suo diritto e la sua autonomia e ne falserebbe la natura compromettendo la purezza e l'integrità del suo Ministero;*
5. *La Chiesa Valdese considera questa completa libertà civile e indipendenza dallo Stato come condizioni indispensabili al pieno adempimento del suo mandato divino¹⁴.*

In questa situazione storica, i Valdesi fanno un chiaro riferimento alla dichiarazione della Tavola Valdese del 1849, e si trovano, come già ricordato, in piena continuità con tale dichiarazione, cercando al tempo stesso di aprire una nuova, ancorché non chiaramente precisata, prospettiva¹⁵. L'ordine del giorno è presentato da una decina di persone, che precedentemente hanno partecipato a una riflessione teologica dal tema: *“Concordato e separazione nei rapporti fra Chiesa e Stato”*. Nella sua relazione, il pastore Miegge valuta la natura dei rapporti tra Chiesa e Stato nel comune riferimento ch'essi debbono avere all'Evangelo della redenzione in Cristo e dice che le due istituzioni appaiono tra loro in reciproca autonomia, ma anche in relazione l'una con l'altro. Da un lato, lo Stato ha come sua peculiare la sfera del diritto. Lo Stato ha come sua “vocazione”: quella di ordinare la vita umana, per mezzo dei valori della giustizia e della autorità;

“ma la piena significazione della autorità e della giustizia, la garanzia necessaria e sufficiente contro la degenerazione della giustizia nell'arbitrio e dell'autorità nella tirannia, è la coscienza del loro riferimento a Dio e della loro subordinazione alla sua volontà (...). quando la sfera di ‘questo mondo’ perviene così alla consapevolezza di dover ricevere il suo definitivo significato da quella imminente del ‘mondo veniente’ del ‘Regno di Dio’, essa riconosce al tempo stesso la sua necessaria relatività e il carattere provvisorio di tutte le sue soluzioni”¹⁶.

¹⁴ Articolo 13/SI/1943 in: Archivio Tavola Valdese (ATV), Atti del Sinodo, 1943.

¹⁵ Le riflessioni di Miegge e la genesi dell'ordine del giorno sono state prese in: PAOLO GAY, *Profili storico giuridici dell'Intesa tra il governo Italiano e la Tavola Valdese*, Tesi di Laurea, Torino, a.a. 1983/84, pp. 20-33.

¹⁶ Citato da: GIOVANNI MIEGGE, *Tesi teologiche*, in ID, *Dalla riscoperta di Dio all'impegno nella società*, Claudiana, Torino, 1977 p. 107.

Dall'altro lato, sempre secondo Miegge, la Chiesa è nel mondo la rappresentante del "mondo veniente", *messaggera* dell'Evangelo. La sua sfera non è quella del diritto, della giustizia, della autorità, "ma quella della libertà, della fede, della dedizione spontanea, della carità che va oltre la giustizia"¹⁷. La Chiesa, osserva Miegge, opera nel mondo, e per questo necessariamente viene in relazione con la sfera del diritto e dello Stato. In questa relazione, la Chiesa non può pretendere di estendere la propria ingerenza nelle questioni di competenza statale: la Chiesa come tale non possiede nessuna soluzione per l'ordine di questo mondo. La volontà di una sfera d'imporsi sull'altra è il punto di rottura della relazione, conduce alla perdita dei caratteri dell'una e dell'altra. Per cui

*"la Chiesa non deve annunciare né imporre al mondo se stessa; deve essere pronta a riconoscere la sfera di autonomia dello Stato, non come limite posto all'Evangelo, ma come un limite a se stessa, alla Chiesa concreta, storica e sempre imperfetta"*¹⁸.

In questo ordine di relazioni tra Chiesa e Stato, Giovanni Miegge osserva che il regime più favorevole alla Chiesa, nel suo incontro con la sfera dello Stato, è quello in cui la libertà non è concessa alla chiesa nella forma di un privilegio, ma come diritto comune riconosciuto a tutte le forme di diffusione delle idee, anche a quelle contrarie al messaggio di cui è nunzia. La Chiesa assicura la sua libertà spirituale assumendo interamente il proprio governo nell'ambito del diritto comune dello Stato, e contentandosi, da parte dello Stato, del riconoscimento che l'autorità civile concede a tutte le associazioni culturali o benefiche¹⁹.

L'Atto del 1943 afferma:

- l'indipendenza dell'ordinamento della Chiesa che si deve governare da sé;
- la non estraneità della Chiesa alla società civile;
- il rifiuto di ogni privilegio;
- il rispetto e la tutela della libertà di coscienza di tutti.

In base all'individuazione di tali punti, l'Atto Sinodale del 1943 non contiene la rivendicazione di una minoranza che vuole garantirsi uno spazio di esistenza, ma è la chiara affermazione di principi di libertà religiosa di

¹⁷ GIOVANNI MIEGGE, op. cit., p. 108.

¹⁸ GIOVANNI MIEGGE, op. cit., p. 109.

¹⁹ GIOVANNI MIEGGE, op. cit., p. 113.

portata universale: l'interpellata è la "Chiesa cristiana", la prospettiva è coerentemente ecumenica.²⁰

Negli anni seguenti – il Sinodo non si riunisce, a causa del secondo conflitto mondiale, nel 1944, si

“confidava che il nuovo legislatore avrebbe fatto tabula rasa delle leggi limitative della libertà religiosa nel Paese, a partire da quell'art. 1 dello Statuto albertino che, seppure non avesse mai trovato piena applicazione nella sua pura espressione letterale (“La Religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato”), rimaneva come segno di uno Stato confessionale che non aveva più senso sostenere, dopo le recentissime vicende del movimento della Resistenza e gli ideali che lo avevano mosso”²¹.

La Tavola in tal senso promuove nella primavera-estate del 1945 degli studi per una riforma della situazione giuridica delle minoranze religiose²². Il Sinodo del 1945 riafferma i principi espressi nel 1943, indirizzando la sua presa di posizione direttamente alla Costituente²³. L'Assemblea costituente, invece, delude fortemente le speranze di una vera e propria palingenesi del diritto statale sulle minoranze religiose, introducendo un regime diverso per la Chiesa cattolica (con l'articolo 7 della Costituzione) e le altre confessioni (col successivo articolo 8). Mentre l'articolo 7 conferma sostanzialmente il Concordato del 1929, richiamandolo espressamente nel testo della Costituzione, una importante novità è contenuta nell'articolo 8, che prevede un'alternativa alla Legge sui culti ammessi del 1929. La possibilità per le confessioni religiose, cioè, di raggiungere un'intesa con lo Stato. Se attuata adeguatamente, l'attivazione di un regime di intesa, bilaterale, consente di superare le ingerenze e le limitazioni contenute nella legislazione del 1929 e regola il rapporto fra Stato e culti acattolici in modo contrattuale. Come ha reagito la Chiesa valdese alla pluralità di opzioni con cui la Costituente

²⁰ Cfr. PAOLO GAY, *op. cit.*, p. 17.

²¹ Cfr. PAOLO GAY, *op. cit.*, pp. 24-25.

²² Cfr. la Relazione della Tavola Valdese al Venerabile Sinodo del 1945, capitolo “*Per una riforma della situazione giuridica delle minoranze religiose in Italia*”, in Archivio Tavola Valdese (ATV), 1945.

²³ Articolo 24/SI/1945: “*Il Sinodo Valdese, in vista della Costituente, che porrà le basi del nuovo Stato Italiano, proclama solennemente che non può esistere autentica libertà umana, civile e politica, se non sul fondamento della libertà religiosa eguale per tutti. Si attende pertanto che la Costituente segni, in modo inequivoco, la fine di ogni residuo del vecchio Stato confessionale; considerando che qualsiasi ingerenza o restrizione esercitata dallo Stato sulla vita della Chiesa, al pari di qualsiasi privilegio, lederebbe la loro natura ed infamerebbe il loro mandato divino*”, in Archivio Tavola Valdese (ATV), Atti del Sinodo, 1945.

ha voluto regolamentare la questione della libertà di culto? Non è questa la sede per riproporre tutta la riflessione sul punto, ma potranno essere ricordate alcune tappe che indichino come i Valdesi procedano, nel tentativo di avviare un'intesa con lo Stato.

Nel 1973, a distanza di venticinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana, il Sinodo decide di avviare un dibattito sull'articolo 8, affermando che "dev'essere chiusa la brutta parentesi della legge sui culti ammessi del 1929²⁴". Tra il 1977 e il 1978, viene definito il testo presentato al Governo. Occorrono tre anni per definire l'Intesa, poi raggiunta nel 1981. Essa raggiunge l'approvazione soltanto nel 1984. Ciò non dipese dall'eccezione di questioni giuridiche o da ulteriori resistenze da parte della confessione religiosa: fu, semmai, conseguenza delle instabilità politiche interne alle diverse legislature avvicendatesi. Nel 1984, a Intesa sottoscritta, il Sinodo valdese può concludere:

*"Il Sinodo ritiene che la stipulazione dell'Intesa e la promulgazione della seguente legge rappresenti la prima attuazione della normativa costituzionale in materia e che, pertanto, l'Intesa, superando la legislazione precedente, discriminante e repressiva, rappresenti per il nostro Paese l'introduzione, nell'ordinamento giuridico, di una nuova prospettiva in materia di rapporti Stato-Chiese"*²⁵.

Dopo la firma della prima Intesa, sono state approvate delle modifiche. La prima risale al 1986, relativamente alla questione della scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Nel 1993 viene applicato un cambio ben più importante, e stavolta approvato in legge (legge 5 Ottobre 1993, n. 409), in quanto il Sinodo, dopo anni di discussioni e divisioni, decide di attingere ai fondi otto per mille del gettito IRPEF. La decisione è maturata solo per due ragioni. La prima è costituita dal regime di netta separazione sussistente, per i Valdesi, tra il finanziamento attraverso il meccanismo dell'otto per mille e l'organizzazione ecclesiastica. Ciò può essere più sbrigativamente sintetizzato, attraverso il motto adottato nelle campagne, organizzate dai valdesi, per propagandare la possibilità dei contribuenti di destinar loro la quota relativa alla frazione dell'otto per mille del gettito IRPEF: "nessun centesimo per le attività di culto". Infatti, l'otto per mille viene utilizzato per attività culturali e progetti assistenziali e sociali, ma non per finanziare le attività di culto. La seconda ragione è quella di accedere

²⁴ Archivio Tavola Valdese (ATV), Resoconto del Sinodo, 1973.

²⁵ Art. 20/SI/1984.

solo alle quote espressamente destinate dai contribuenti (una posizione che, invece, verrà superata con la legge n. 68, 8 Giugno 2009). Oltre all'accesso all'otto per mille viene stabilito che le erogazioni alla chiesa valdese sono detraibili e possono essere dichiarate ai fini del rimborso IRPEF, sugli appositi moduli recanti i certificati rilasciati dalla chiesa ricevente. La successiva revisione avviene nel 2007 e riguarda, come ricordato, nuovamente il finanziamento attraverso il sistema dell'otto per mille. Si può ricordare che tale scelta (l'accesso al finanziamento otto per mille, anche in riferimento alle scelte non espresse dai contribuenti) ha determinato numerose perplessità, pur venendo, alla fine, adottata, ad avviso della Tavola, anche come reazione alla gestione dell'otto per mille, da parte delle altre confessioni religiose che lo ricevono.

3. Prime (possibili) conclusioni

Con l'avvio della stagione delle intese con l'Intesa fra la Tavola Valdese e la Repubblica Italiana, si è finalmente cercato di modificare le prospettive legislative sulla libertà religiosa, in modo maggiormente conforme alle intenzioni e ai valori della Costituente. Le intese sono state dapprima raggiunte soltanto dalle confessioni cristiane; nell'ultimo decennio hanno concluso l'intesa anche gruppi "religiosi" estranei al paradigma ecclesiastico cristiano (come nel caso dell'Unione Induista Italiana o dell'Unione Buddhista). Nonostante il numero crescente di intese, rimane comunque il fatto che la libertà religiosa in Italia, come regolata nella Costituzione e per come attuata dal legislatore, rischi di sembrare a "tre velocità":

a) un regime concordatario, privilegiato, scaturente dall'articolo 7, caratterizzato dalla posizione eminente della Chiesa cattolica, non più, dopo la revisione del Concordato del 1984, chiesa di Stato *de iure*, ma comunque nella prassi chiesa favorita dallo Stato *de facto*;

b) un regime negoziato, scaturente dall'articolo 8, che consente di superare la legge del 1929 e molte ingerenze statuali, in essa contenute. I ministri che effettuano visite presso le carceri non hanno più bisogno di chiedere delle autorizzazioni, è la Tavola, invece, che deposita un elenco dei ministri abilitati; nessuna autorizzazione è dovuta anche per la celebrazione del matrimonio. La coppia che intende sposarsi con il rito valdese deve solo dichiararlo, senza dovere nemmeno indicare il ministro celebrante;

c) il regime unilaterale della legge del 1929 per tutti i soggetti che non hanno ancora un'Intesa. Sono loro che istituzionalmente non hanno quella libertà di cui godono i soggetti degli articoli 7 e 8.

Non è occasionale leggere sui giornali titoli come come “Il pio Veneto vieta la preghiera islamica”²⁶. Ed è ancor più nota la particolare problematica dell’apertura di nuovi luoghi di culto, soprattutto a danno delle comunità islamiche, in Lombardia²⁷. In una formula, molto sintetica ma probabilmente attendibile, si potrebbe dire che la libertà religiosa individuale è garantita, quella istituzionale non ha garanzie per le confessioni religiose che non hanno ottenuto un’intesa con lo Stato. Dal punto di vista pratico, anche per le confessioni munite di intesa, non sempre la disciplina è attuata adeguatamente: i punti cruciali sono, per quanto riguarda l’applicazione dell’intesa con la Tavola valdese, le visite nelle carceri e nei luoghi di cura, oltre che le procedure per la celebrazione del matrimonio. È chiaro che le confessioni religiose munite di intesa siano fortemente minoritarie. Presso le pubbliche amministrazioni, non è frequente dovere adottare il regime previsto dalla legislazione bilaterale. Così, spesso e anche dopo trenta anni dall’approvazione dell’intesa, per molti dipendenti pubblici un culto non cattolico deve sottostare alla disciplina prevista nella legge del 1929. Si può osservare, valutando statisticamente le maggiori difficoltà riscontrabili nel procedimento matrimoniale, come i problemi nascano o nel momento delle pubblicazioni, perché l’ufficiale di Stato civile esige l’autorizzazione, o alla trascrizione, perché non è allegato il periodo delle pubblicazioni sull’atto o perché la trascrizione viene certificata con un modulo che fa riferimento alla legge del 1929. È sull’abrogazione definitiva della legge del 1929 che il legislatore dovrebbe intervenire. La chiesa Valdese intanto valuta la posizione raggiunta attraverso l’Intesa come impegno per chi non gode dei diritti che dovrebbe essere garantiti a tutti i soggetti, anche a quelli collettivi.

²⁶ In *l’Unità*, 2 gennaio 2008.

²⁷ In *Riforma - Settimanale delle chiese evangeliche Battiste, Metodiste e Valdesi*, 38, 2014, p. 16.